



COMUNE DI
ALTAVILLA VICENTINA

STATUTO
COMUNALE

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

FOGLIO NOTIZIE

Lo Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 17/06/1991, modificata con deliberazione consiliare n. 67 del 06/09/1991.

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 14/02/1992 ed è divenuto esecutivo il 15/03/1992.

Successivamente in adeguamento alle Leggi n. 81/93 e n. 415/93 lo Statuto è stato aggiornato con deliberazione consiliare n. 181 del 14/09/1994 in atti CO.RE.CO. di Vicenza al n. 8205 in data 22/09/1994.

E' stato pubblicato Albo pretorio dal 21/09/1994 al 06/10/1994.

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 02/12/1994 ed è divenuto esecutivo il 01/01/1995.

Inviato al Ministero dell'Interno con nota prot. n. 2021 del 16/02/1995 ai sensi dell'art. 4, 4° comma della Legge 142/90.

Successivamente in (parziale) adeguamento alla Legge n. 265/99 lo Statuto è stato aggiornato con deliberazione consiliare n. 55 del 09.06.2000 in atti CO.RE.CO. di Vicenza al n. 6474 in data 16.06.2000.

E' stato pubblicato Albo pretorio dal 12/06/2000 al 27.06.2000.

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 28.06.2000.

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 28.07.2000.

E' divenuto esecutivo il 22.06.2000.

E' entrato in vigore il 28.07.2000.

Inviato al Ministero dell'Interno con nota prot. 18041 del 23.10.2000

ai sensi dell'art. 4, 4^ comma della Legge 142/90.

Inviato al Ministero dell'Interno con supporto magnetico in data 19.03.2003, per inserimento in raccolta statuti.

Successivamente, in adeguamento alla Legge n. 215 del 23.11.2012, lo Statuto è stato modificato e riapprovato nel nuovo testo novellato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____.

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

E' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Veneto n. _____ del _____;

E' stato trasmesso al Ministero dell'Interno con nota prot. _____ del _____.

STATUTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Il Comune

1. (Funzioni)
2. (Territorio)
3. (Stemma e Gonfalone)

Capo II Lo Statuto e i regolamenti

4. (Statuto)
5. (Regolamenti)
6. (Interpretazione)
7. (Modifiche allo statuto)

TITOLO II L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I Il Consiglio Comunale

8. (Competenze)
9. (Consigliere anziano)
10. (Prima adunanza)
11. (Lavori del Consiglio)
12. (Attività ispettiva e commissione di indagine)
13. (Convocazione del Consiglio)
14. (Votazioni)
15. (Maggioranza per la validità della seduta)
16. (Maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni)
17. (Commissioni consiliari)
18. (Nomine)
19. (Surroga)
20. (Minoranze)
21. (Regolamento)

Capo II La Giunta

22. (Composizione)
23. (Durata in carica e surrogazione)
24. (Attribuzioni)
25. (Adunanze e deliberazioni)

Capo III
Il Sindaco

- 26. (Funzioni)
- 27. (Vicesindaco)
- 28. (Incarichi e deleghe agli assessori e consiglieri comunali)
- 29. (Orari di apertura degli esercizi pubblici, dei servizi)

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- 30. (Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)
- 31. (Valorizzazione del libero associazionismo)
- 32. (Albo dell'associazionismo locale)
- 33. (Consultazione della popolazione del Comune)
- 34. (Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione)
- 35. (Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)
- 36. (Partecipazione del cittadino al procedimento cui è interessato)
- 37. (Difensore Civico pluricomunale)

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

- 38. (Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale)
- 39. (Esecuzioni delle deliberazioni)
- 40. (Vicesegretario)
- 41. (Atti di competenza del segretario e dei dirigenti)

TITOLO V
SERVIZI

- 42. (Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)
- 43. (Partecipazione a società di capitali)
- 44. (Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)
- 45. (Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'

- 46. (Controllo economico interno della gestione)
- 47. (Collegio dei revisori dei conti)

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

- 48. (Norme in vigore)

STATUTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Il Comune

Art. 1 Funzioni

- 1 Il Comune di Altavilla Vicentina è l'ente di autogoverno della Comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo verso obiettivi di progresso umano, civile, sociale ed economico. L'attività del Comune è informata al principio di rappresentatività e di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della Comunità, secondo i principi fissati dal presente Statuto e modalità stabilite dai regolamenti comunali, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato.
- 2 Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune promuove l'organico sviluppo del territorio pianificandone l'assetto, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, nel riconoscimento dell'iniziativa privata e pubblica.
- 3 Il Comune di Altavilla Vicentina, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la salvaguardia dell'ambiente dalle fonti di inquinamento per il perseguimento del primario diritto alla salute ed al benessere dei propri cittadini, attivando le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici, per l'eliminazione dei fattori inquinanti.
- 4 Il Comune di Altavilla Vicentina nell'ambito delle proprie competenze, tutela il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e naturale appartenente alla Comunità locale, con particolare riferimento alla tutela dei Colli Berici, promuovendone per fini culturali la conoscenza anche oltre i confini comunali.
- 5 Il Comune di Altavilla Vicentina riconosce e favorisce le attività scientifiche, accademiche e culturali che si attuano e si sviluppano nell'ambito del proprio territorio, in quanto elemento di promozione culturale della Comunità locale.
- 6 Il Comune di Altavilla Vicentina riconosce e favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, le attività economiche pubbliche e private, valorizzando il lavoro e l'iniziativa economica dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.
- 7 **Il Comune di Altavilla Vicentina assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge n. 215 del 23.11.2012 anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.**

Art. 2 Territorio

- 1 Il Territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Tavernelle e Valmarana.
- 2 Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 3 Stemma e Gonfalone

- 1 Il Comune di Altavilla Vicentina ha come proprio stemma quello di cui al Decreto Regio in data 13 maggio 1929, raffigurante uno scudo inquadrato al 1° e al 4° d'Oro, nel 2° e 3° d'Azzurro, con una stella d'argento, fregiato da ornamenti da Comune.

Capo II Lo Statuto e i regolamenti

Art. 4 Statuto

- 1 Lo Statuto del Comune di Altavilla detta le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, negli ambiti che la legge riserva all'autonomia comunale nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato ed in conformità ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Art. 5 Regolamenti

- 1 Il Consiglio Comunale approva i singoli regolamenti per l'attuazione delle norme fondamentali contenute nello Statuto.
- 2 I regolamenti comunali sono redatti in articoli formulati con chiarezza contengono ciascuno norme atte a regolare una sola specifica materia, e riportano la citazione completa e puntuale delle norme esterne cui sia necessario rinviare.

Art. 6 Interpretazione

- 1 Per l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentarie si fa ricorso alle norme dettate per l'interpretazione della legge contenute nelle "disposizioni sulla legge in generale" approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16.03.1942 n. 262.

Art. 7 Modifiche allo Statuto

- 1 Le modifiche allo Statuto sono approvate con le modalità stabilite dalla legge per la sua approvazione.

TITOLO II L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo I Il Consiglio Comunale

Art. 8 Competenze

- 1 Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo dell'Ente.
- 2 L'elezione, la composizione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.
- 3 Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.
- 4 Il Consiglio Comunale assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e della cooperazione con i settori pubblici e privati per la cura degli interessi della Comunità locale, garantisce altresì l'effettivo funzionamento degli istituti di partecipazione, attraverso opportuna iniziativa ed azione di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

Art. 9 Consigliere Anziano

- 1 Esclusi i candidati Sindaci risultati non eletti, è consigliere anziano colui che ha riportato la maggior somma di voti addizionando ai voti di lista quelli di preferenza e, a

parità di voti, il più anziano di età.

Art. 10 Prima adunanza

- 1 La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della proclamazione degli eletti e deve aver luogo entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2 Nella prima adunanza il Consiglio provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe.
- 3 Il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti secondo le modalità stabilite dalle legge, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.

Art. 11 Lavori del Consiglio

- 1 Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, dei piani e dei programmi, nonché della relazione della Giunta sulla propria attività.
- 2 Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio in relazione all'esercizio del diritto di iniziativa nonché con riferimento alle proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni da parte dei consiglieri.

Art. 12 Attività ispettiva e commissione di indagine

- 1 In relazione all'attività di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri, il Regolamento determina inoltre le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza, nonché le modalità delle relative risposte.
- 2 Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire commissioni consiliari di indagine, composte secondo criteri prestabiliti dal Regolamento consiliare, sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 13 Convocazione del Consiglio

- 1 Il Sindaco convoca il Consiglio in seduta ordinaria e straordinaria, mediante avviso recapitato, con le modalità previste dalla legge in vigore, a tutti i consiglieri rispettivamente cinque giorni liberi e tre giorni liberi prima della seduta.
- 2 Devono avvenire in seduta ordinaria la prima convocazione del Consiglio Comunale, l'approvazione dei Bilanci, dei Consuntivi, la costituzione e la modificazione di forme associative tra Comuni e tra Comune e Provincia, la costituzione di istituzioni e aziende speciali.
- 3 In caso di urgenza la convocazione avviene mediante avviso consegnato almeno 24 ore prima della seduta.
- 4 L'avviso contiene l'ordine del giorno, l'indicazione del tipo di seduta e delle modalità secondo le quali i consiglieri possono avere accesso ai documenti attinenti alle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 5 Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14 Votazioni

- 1 Le votazioni sono palesi e avvengono per alzata di mano, salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 2 Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce e disciplina i casi di appello nominale

nonché l'uso di eventuali dispositivi elettronici.

- 3 Le votazioni su questioni concernenti persone, quando la legge non dispone diversamente, avvengono a scrutinio segreto.

Art. 15 Maggioranza per la validità della seduta

- 1 Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.

Art. 16 Maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni

- 1 Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che la legge non disponga diversamente.
- 2 I consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano tra i votanti.
- 3 Parimenti è considerato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.

Art. 17 Commissioni consiliari

- 1 Il Consiglio Comunale si avvale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione in Consiglio.
- 2 Il Consiglio Comunale si avvale altresì di commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
- 3 Il Consiglio ha facoltà di istituire una commissione consiliare per la vigilanza circa il rispetto e la piena attuazione nella realtà locale della legislazione in tema di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna.
- 4 Il regolamento determina le ipotesi e le modalità di proroga e reincarico delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo e detta la disciplina per dare attuazione alle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 18 Nomine

- 1 Il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base del curriculum di ciascun candidato nonché degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto dei termini di legge, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
- 2 Il Sindaco provvede inoltre alla eventuale revoca motivata dei rappresentanti di cui al comma 1, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 19 Surroga

- 1 Con le stesse modalità di cui all'art. 18 il Sindaco provvede alla surroga dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, cessati dall'incarico per qualsiasi motivo.

Art. 20 Minoranze

- 1 Le elezioni di più rappresentanti del Consiglio Comunale in seno ad enti, commissioni, anche comunali, aziende ed istituzioni, o altri organismi rappresentativi avvengono con voto limitato al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.

Art. 21 Regolamento

- 1 Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e delle sue commissioni è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti e in carica.

Capo II La Giunta

Art. 22 Composizione

- 1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a 2 e non superiore a 6.
- 2 Il Sindaco nomina i componenti la Giunta Municipale, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. **Il Sindaco, nel nominare gli assessori comunali, assicura la presenza di entrambi i generi garantendo il rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.**
- 3 Il Sindaco può nominare n. 2 assessori scegliendoli tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
- 4 Non può essere nominato assessore esterno chi è stato candidato nelle ultime elezioni amministrative in una lista differente da quella collegata al Sindaco eletto.
- 5 Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento e senza diritto di voto.

Art. 23 Durata in carica e surrogazione

- 1 Il Sindaco e gli assessori svolgono le loro funzioni fino all'insediamento dei successori, salvo i casi previsti dal successivo comma 2 e quelli in cui la legge preveda lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario.
- 2 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
- 3 Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
- 4 Il vicesindaco svolgerà le funzioni di sindaco sino a dette elezioni.
- 5 Nel caso di revoca da parte del sindaco di uno o più assessori ed in ogni altro caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cessazione.
- 6 Decade dalla carica l'assessore che senza giustificato motivo non intervenga a 3 sedute consecutive della Giunta.
- 7 Il regolamento disciplina le cause di giustificazione delle assenze predette e le modalità per la pronuncia della decadenza.

Art. 24 Attribuzioni

- 1 La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera unicamente attraverso deliberazioni collegiali.
- 2 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nella competenza del sindaco, del segretario generale e dei funzionari dirigenti.
- 3 La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 25 Adunanze e deliberazioni

- 1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo sostituto.
- 2 Alle sedute della Giunta si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente Statuto.
- 3 Le deliberazioni di Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
- 4 Contestualmente all'affissione all'albo le delibere della Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari.

Capo III Il Sindaco

Art. 26 Funzioni

- 1 Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.
- 2 Egli espleta tutti gli altri compiti attribuitigli dalla Legge e dallo statuto.

Art. 27 Vicesindaco

- 1 Il sindaco nomina fra gli assessori il Vicesindaco con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o di impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.
- 2 Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.
- 3 Nel caso di assenza ed impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere Anziano.

Art. 28 Incarichi e deleghe agli assessori e consiglieri comunali

- 1 Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere stabilmente al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori.
- 2 Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza, delimitando l'ambito della delega conferita a ciascun assessore in riferimento ad un settore determinato.
- 3 La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.
- 4 Per specifiche iniziative la delega può essere conferita anche a consiglieri comunali.

Art. 29 Orari di apertura degli esercizi pubblici, dei servizi

- 1 Il Sindaco coordina gli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nell'ambito delle leggi statali e regionali, al fine di armonizzarli con le esigenze dell'utenza locale.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

- 1 Il Comune emana il regolamento per disciplinare le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 2 Il regolamento disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

Art. 31 Valorizzazione del libero associazionismo

- 1 Il Comune, al fine di garantire il concorso della propria comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'amministrazione, valorizza le libere forme associative.
- 2 La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
- 3 Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, escluse le commissioni comunali.
- 4 Le associazioni rappresentative in campo nazionale, operanti nel territorio del Comune, sono iscritte a domanda nell'albo di cui al successivo articolo 32 al solo fine di partecipare alle consultazioni di cui al comma 2.

Art. 32 Albo dell'associazionismo locale

- 1 Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
- 2 Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo.
- 3 Il principio del pluralismo è garantito con l'espletamento di apposita procedura di confronto tra le associazioni aspiranti, preceduta da adeguata pubblicizzazione dell'opportunità di partecipazione offerta dal Comune e di cui al comma precedente.
- 4 Le predette convenzioni, nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle norme regolamentari del Comune, sono stipulate previo deposito presso il Comune dello Statuto delle associazioni interessate alla stipula.
- 5 Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, istituisce entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, l'Albo dell'associazionismo, tenuto presso la Segreteria del Comune, nel quale sono iscritte su domanda le associazioni istituite per le finalità di cui al n. 4, operanti nel territorio comunale, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili.

Art. 33 Consultazioni della popolazione del Comune

- 1 La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materia di esclusiva competenza locale.
- 2 La consultazione è promossa dall'amministrazione o richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 3 La consultazione riguarda l'intera popolazione del Comune ovvero gli abitanti di un quartiere, è può essere diretta altresì a categorie o gruppi sociali.
- 4 La consultazione è indetta dal Sindaco. Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
- 5 Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 34 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

- 1 Il Comune può promuovere la formazione di comitati su base di quartiere e frazione, nelle frazioni di Tavernelle e Valmarana, nonché nella zona di S. Agostino, valorizzando quelli esistenti.
- 2 Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
- 3 Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
- 4 L'ammissione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 35 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

- 1 Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzata alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
- 2 Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in termini specifici i motivi degli eventuali dinieghi.
- 3 Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazione.

Art. 36 Partecipazione del cittadino al procedimento cui è interessato

- 1 L'Amministrazione dà tempestivo avviso scritto all'interessato dell'inizio di un procedimento amministrativo che è suscettibile di incidere su di una situazione giuridica soggettiva.
- 2 L'interessato può far pervenire all'amministrazione istanze, memorie e difese delle quali si deve tener conto nello svolgimento del procedimento.
- 3 L'interessato deve essere sentito dal Sindaco o da un suo delegato, quando ne faccia richiesta, in ordine al procedimento che lo riguarda e prima dell'adozione dell'atto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 37 Difensore Civico pluricomunale

- 1 Il Comune di Altavilla può accordarsi con altri Comuni per la nomina di una unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
- 2 La nomina e la revoca del Difensore Civico pluricomunale, nonché la convenzione tra i comuni interessati che stabilisce i requisiti soggettivi, la durata in carica e le funzioni del difensore, nonché le eventuali incompatibilità e cause di decadenza, sono deliberate dal Consiglio con le modalità previste per le modifiche statutarie.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 38 Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale

- 1 L'Amministrazione Comunale si articola in aree funzionali organizzate per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna e la individuazione delle relative responsabilità.
- 2 Ciascuna area funzionale utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
- 3 Il responsabile dell'area funzionale, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne

organizza il lavoro, secondo i criteri di efficienza.

- 4 Le aree funzionali sono coordinate dal Segretario Comunale e collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
- 5 I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle istituzioni.
- 6 La specifica organizzazione di ciascuna area è disciplinata dal regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Art. 39 Esecuzione delle deliberazioni

- 1 L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene curata dal Segretario.

Art. 40 Vicesegretario

- 1 Il Comune può avvalersi di un vicesegretario, nominato dal Consiglio comunale.
- 2 Il vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 3 La nomina a vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 41 Atti di competenza del segretario e dei dirigenti

- 1 Il Segretario Comunale ha il potere di compiere tutti gli atti, anche con rilevanza esterna, attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

TITOLO V SERVIZI

Art. 42 Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

- 1 Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici ed in particolare con altri Comuni.
- 2 La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 43 Partecipazione a società di capitali

- 1 Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

Art. 44 Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

- 1 Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse, promuovendo progetti e programmi volti alla scelta e gestione comune di soluzioni a questioni di rilevanza intercomunale.

Art. 45 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

- 1 Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 46 Controllo economico interno della gestione

- 1 Il controllo economico interno è svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2 Il Bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
- 3 I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo della gestione, nonché le modalità di esercizio dello stesso.

Art. 47 Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.
- 2 Esercita il controllo di gestione, esaminando in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standard.
- 3 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la collaborazione del Segretario Comunale o del vicesegretario da questi delegato, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
- 4 Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
- 5 Il Sindaco può invitare il Collegio dei Revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
- 6 Il Collegio dei Revisori dei Conti può presentare al Consiglio comunale e alla Giunta comunale relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che esso ritenga utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 7 Il Collegio dei Revisori, nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo, rende noto al Consiglio Comunale il proprio avviso sulla segnalazione dei consiglieri comunali relative all'efficienza e all'efficacia della gestione del Comune e delle istituzioni.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE

Art. 48 Norme in vigore

- 1 Le norme regolamentari esistenti al momento dell'approvazione del presente Statuto restano in vigore, in quanto non in contrasto con esso o con la legge, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti.